REP. N. 1323 del 04/05/2021

COMUNE DI MOLINELLA – Città Metropolitana di BOLOGNA

OGGETTO: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE DELLA SCUOLA D'INFANZIA SITA IN VIA DON MINZONI IN MOLINELLA CAPOLUOGO. IMPORTO DI € 84.312,54 (OLTRE IVA).

Il giorno 04 del mese di Maggio dell'anno 2021 (04/05/2021) in Molinella presso la sede Municipale sita in Piazza Martoni n.1.

----------TRA----------

Ing Angela Miceli, Responsabile dell'Area Servizi Generali e del Territorio del Comune di Molinella, nata a Molinella il 01.10.1973, domiciliata per la carica presso la sede del Comune medesimo C.F. 00446980377-P.Iva 00510171200, la quale dichiara di intervenire in questo atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, (di seguito indicato "Comune") e ciò in esecuzione dell'art. 72 dello Statuto del Comune di Molinella;

----------E----------

Dott.ssa Francesca Guglielmi nella sua qualità di Amministratrice Unica di MOLINELLA FUTURA S.R.L., nata a Bologna il 25/09/1991 C.F. GGLFNC91P65A944A, domiciliata per la carica presso la società medesima con sede in Molinella (BO), Via Andrea Costa n. 12 C.F. 02797611205, parte di seguito chiamata "Società"

PREMESSO

- che la Società Molinella Futura s.r.l. risulta costituita a seguito di delibera del Consiglio Comunale del Comune di Molinella n. 85 del 17/12/2007, esecutiva ai sensi di Legge, relativa a "Costituzione di una Società patrimoniale in House del Comune di Molinella; approvazione schemi di atti, studio di fattibilità e procedure, correlati alla relativa costituzione", e n. 12 del 19/3/2008, esecutiva ai sensi di Legge, relativa a "Approvazione del piano industriale di Molinella Futura S.r.l.";

- che l'oggetto della Società consiste nella gestione del patrimonio e dei servizi pubblici del Comune di Molinella, volto al mantenimento, l'incremento ed infine al miglioramento della qualità delle infrastrutture e dei servizi del Comune;

- dato atto che, in base alla sua ragione sociale, la Società può assumere in modo diretto dal Comune appalti di servizi di architettura ed ingegneria, riconducibili alla progettazione, direzione lavori di opere e lavori inseriti nella programmazione annuale ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ogni servizio tecnico ed intellettuale;

- che alla luce di quanto sopracitato, la Società risulta, a seguito della deliberazione della G.C. n. 156/2020

avente ad oggetto l'approvazione dell'Accordo quadro tra Molinella Futura s.r.l. ed il Comune, affidataria dei servizi di ingegneria ed architettura;

- che il giorno 25 Novembre 2020 è stato stipulato l'Accordo Quadro tra il Comune di Molinella e la Società partecipata Molinella Futura s.r.l., avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di progettazione e di architettura relativi ai lavori oggetto della programmazione prevista dal codice dei contratti ed i servizi non oggetto di programmazione ma funzionali all'espletamento della propria attività istituzionale e pianificatoria ivi inclusi i servizi di natura tecnica ed intellettuale, da attribuire con determinazione dirigenziale;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 276 del 09/04/2021 è stata attribuita alla Società Partecipata Molinella Futura s.r.l. il servizio di progettazione e architettura relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di nuova costruzione della Scuola dell'Infanzia sita in Via Don Minzoni in Molinella Capoluogo, con CIG 8700788565.

CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto di seguito:

Art. 1 Premessa

Le premesse sopracitate sono parti integranti e

sostanziali del presente contratto, in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il presente contratto.

Art. 2 Oggetto del contratto

Il Comune affida alla Società l'esecuzione dei servizi di progettazione e architettura e la direzione dei lavori relativi alla realizzazione dell'intervento edilizio di nuova costruzione della Scuola dell'Infanzia sita in Via Don Minzoni a Molinella capoluogo.

La Società si impegna pertanto ad eseguire i suddetti servizi di progettazione e architettura, seguendo le condizioni disposte dal presente contratto, impegnandosi altresì all'osservanza della disciplina di cui al D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare dell'art. 23 comma 7 e dell'art. 23 comma 8 e del D.M. 7 marzo 2018 n. 49.

ART. 3 Modalità di esecuzione e durata del Contratto

Le attività svolte dovranno essere attuate recependo direttamente le indicazioni organizzative impartite dal Responsabile dell'Area Servizi generali e del Territorio del Comune di Molinella.

Inoltre, laddove la loro attuazione richieda l'iscrizione dei soggetti esecutori ad un albo professionale il personale addetto dovrà esservi regolarmente iscritto.

La Società potrà avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della normativa vigente di settore, assumendosi tutte le responsabilità anche riguardanti il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica eventualmente da espletare per la scelta dell'operatore economico e della verifica del possesso dei requisiti tecnici dei prestatori di servizi, rimanendo quindi unica responsabile delle attività svolte dal proprio personale o dai sopracitati soggetti terzi. Il presente accordo ha durata 12 mesi dalla sua sottoscrizione.

Art. 4 Obblighi della società affidataria

L'affidatario sarà responsabile in via esclusiva della qualità dei servizi espletati, della redazione della progettazione nelle sue tre fasi (fattibilità tecnica ed economica dei lavori, progettazione definitiva e progettazione esecutiva), conformemente a quanto stabilito dalla normativa in vigore nel settore dei lavori pubblici. È altresì richiesto il rispetto dello standard di diligenza tipico di un operatore particolarmente esperto nella progettazione delle opere oggetto di questo contratto ed anche delle norme, prescrizioni e condizioni locali e generali che influiscano sulla progettazione e realizzazione dell'opera e/o del servizio.

ART. 5 Ammontare del contratto.

L'importo contrattuale ammonta ad euro 84.312,54.

È disposto il pagamento di un anticipo pari al 20% dell'importo del totale dei lavori, alla sottoscrizione del presente contratto; il pagamento del 40% alla validazione positiva del progetto definitivo, ed il restante 40% a saldo della validazione del progetto esecutivo. I pagamenti verranno corrisposti alle condizioni previste dal Codice dei Contratti.

Art. 6 Risoluzione del contratto con revoca del servizio

È prevista la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., nei casi di seguito elencati:

- mancato rispetto di termini essenziali per il corretto adempimento del contratto;
- interruzione delle attività imputabile a dolo o colpa grave della Società;
- gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente contratto, imputabili a dolo o colpa grave della Società;
- cessione del contratto da parte della Società.

In caso di inadempimento totale o parziale delle prestazioni oggetto del presente contratto, quest'ultimo sarà immediatamente risolto, fatte salve le eventuali azioni di risarcimento danni.

Alla richiesta di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., ovvero alla dichiarazione di risoluzione del contratto di cui al precedente comma 1

consegue l'automatica revoca dell'affidamento del servizio.

ART. 7 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

La Società si impegna ad iniziare le attività disposte dal presente contratto a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso. I termini per ultimare tutte le attività disposte dal contratto, decorreranno dalla data della stipulazione stessa ed è fissato al 03/05/2022

ART. 8 Penale

Sulle somme versate a titolo di pagamento, sarà trattenuto il 10% dell'importo stabilito, fatto salvo il maggior danno, che dovrà garantire il Committente da inadempimenti contrattuali, anche di ritardi.

Le somme così trattenute saranno restituite 30 giorni dopo la conclusione dalla prestazione, previa dichiarazione del Responsabile del Procedimento del Comune che il contratto sia stato eseguito a regola d'arte.

ART. 9 Dichiarazione di cui alla L. n. 136/2010 rubricata "Piano straordinario contro le mafie"

In attuazione degli obblighi previsti dalla L. n. 136/2010 il Comune dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto. Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche ovvero della Società

Poste italiane s.p.a.. Le parti riconoscono che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce ulteriore causa di risoluzione del contratto.

Articolo 10 – Spese e imposte

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, diritti, ecc..., I.V.A. esclusa) sono a totale carico della Società.

ART. 11 Disposizioni Finali

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, ed il D.P.R. 5/10/2010 n. 207.

Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto sarà competente il Foro di Bologna.

Letto, firmato e sottoscritto

COMUNE DI MOLINELLA	**MOLINELLA FUTURA S.R.L.**
Resp.le Serv.Gen.e del Territorio	**Amministratrice Unica**
(Ing. Angela Miceli)	**(Dott.ssa Francesca Guglielmi)**
f.to digitalmente	f.to digitalmente